

3

Gaetano Filangieri
L'oggetto della scienza
della legislazione

G. Filangieri,
*La scienza
della legislazione*,
a cura di V. Ferrone,
vol. I, a cura di
A. Trampus, Venezia,
Centro di studi
sull'illuminismo
europeo Giovanni
Stiffoni, 2003,
pp. 18-24

Gaetano Filangieri fa iniziare il primo libro della *Scienza della legislazione*, il suo capolavoro, con un «Piano ragionato dell'opera», in cui espone sinteticamente il contenuto dei sette libri che avrebbero dovuto comporre il tutto (in realtà egli ne pubblicò soltanto quattro, lasciando il quinto incompleto e non scrisse gli ultimi due). Proponiamo un breve estratto dell'Introduzione all'opera e la parte iniziale del «Piano ragionato», in cui Filangieri definisce l'oggetto della scienza della legislazione e distingue tra

«bontà assoluta» e «bontà relativa» delle leggi. Su quest'ultimo punto è esplicito il suo debito nei confronti di Montesquieu, che aveva analizzato la diversità delle legislazioni per ricavarne quello che egli aveva chiamato lo «spirito delle leggi». Da parte sua Filangieri sottolinea di volere trovare delle regole pratiche di attuazione (cosa che, a parer suo, il filosofo francese non avrebbe fatto), cioè delle proposte concrete da fornire al legislatore per intervenire al meglio nelle differenti situazioni storiche.

La novità
della *Scienza
della legislazione*
nelle intenzioni
del suo autore

È cosa strana: fra tanti scrittori che si sono consacrati allo studio delle leggi, chi ha trattato questa materia da solo giureconsulto, chi da filologo, chi anche da politico, ma non prendendo di mira che una sola parte di questo immenso edificio; chi, come Montesquieu, ha ragionato piuttosto sopra quello che si è fatto, che sopra quello che si dovrebbe fare; ma niuno ci ha dato ancora un sistema compiuto e ragionato di legislazione, niuno ha ancora ridotta questa materia ad una scienza sicura ed ordinata, unendo i mezzi alle regole, e la teoria alla pratica. Questo è quello che io intraprendo di fare in quest'opera che ha per titolo *La Scienza della Legislazione*. [...]

La suddivisione
dell'opera

Quest'opera sarà divisa in sette libri. Nel primo libro si esporranno le regole generali della scienza legislativa; nel secondo si parlerà delle leggi *politiche* ed *economiche*; nel terzo si parlerà delle leggi criminali; nel quarto libro si svilupperà quella parte della scienza legislativa che riguarda l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica; nel quinto libro si parlerà delle leggi che riguardano la religione; nel sesto di quelle che riguardano la proprietà; nel settimo ed ultimo libro, finalmente, si parlerà di quelle leggi che riguardano la patria potestà ed il buon ordine delle famiglie.

L'importanza
del «Piano ragionato»

La molteplicità degli oggetti che riguarda quest'opera mi obbliga a premetterne un piano. Questa sarà una dipintura complicata, nella quale le figure saranno piccolissime ma distinte. Io prego coloro che vorranno leggere questo libro di non trascurare questo piano, giacché mi pare necessario per far conoscere il sistema e l'ordine dell'opera e per dare un'idea generale di tutte le parti che compongono l'immenso edificio della legislazione [...].

Piano ragionato dell'opera. Libro I

In ogni facoltà bisogna premettere alcuni dati, che sono come la base dell'edificio che si vuole innalzare.

CONSERVAZIONE E TRANQUILLITÀ

Questo è il primo dato e questo, e non altro, è l'oggetto unico ed universale della scienza della legislazione.

Da' semplici principi della riunione degli uomini, e dalla natura istessa dell'uomo noi dedurremo questa verità preliminare, che nella scienza del governo è quel punto al quale debbono andare a finire tutti i raggi che si vogliono tirare dalla circonferenza del cerchio.

Ma l'uomo non può conservarsi senza mezzi, né può esser tranquillo se non è sicuro di non poter essere molestato. *Possibilità dunque d'esistere e d'esistere con agio; libertà d'accrescere, migliorare e conservare la sua proprietà; facilità nell'acquisto dei generi necessari o utili pel comodo della vita; confidenza nel governo; confidenza ne' magistrati; confidenza negli altri cittadini; sicurezza di non poter esser turbato, operando secondo il dettame delle leggi:* questi sono i risultati del principio universale della *conservazione* e della *tranquillità*.

Ogni parte della legislazione deve dunque corrispondere ad uno di questi risultati. Ogni legge, che non reca alla società uno di questi benefici è dunque inutile. Premessi questi dati, noi passeremo rapidamente a sviluppare colla maggior brevità possibile quelle regole generali, senza delle quali la scienza della legislazione sarebbe priva di principi fissi e sicuri, e sarebbe nel tempo istesso vaga ed incerta.

Cominciando dal distinguere la *bontà assoluta* delle leggi dalla *bontà relativa*, determinando l'idea precisa dell'una e dell'altra, distinguendo l'armonia, che deve avere la legge co' principi della natura, dal rapporto che essa deve avere con lo stato della nazione, alla quale si emana, sviluppando i principi più generali, che dipendono da questo doppio carattere di bontà che deve avere ogni legge, osservando le conseguenze che ne derivano, deducendone gli errori delle leggi, la diversità necessaria, l'opposizione anche frequente delle legislazioni, le vicende de' codici, la necessità di correggerli, gli ostacoli, che rendono difficili queste correzioni, le precauzioni che fanno svanire questi ostacoli; prendendo, io dico, di mira tutti questi oggetti, noi non faremo altro che dare un'idea generale della teoria della *bontà assoluta* delle leggi e disporci allo sviluppo della teoria molto più complicata della loro *bontà relativa* che è, per così dire, l'aggregato di tutte le regole generali della scienza della legislazione.

Se questa bontà consiste nel rapporto delle leggi con lo stato della nazione, alla quale vengono emanate, bisogna vedere quali sono i componenti di questo *stato*. Noi li troveremo nella natura del governo, e per conseguenza nel principio che lo fa agire; nel genio e nell'indole de' popoli; nel clima, forza sempre attiva e sempre nascosta; nella natura del terreno; nella situazione locale; nella maggiore o minore estensione del paese; nell'infanzia o nella maturità del popolo; e nella religione, in quella forza divina, che influendo su i costumi de' popoli, deve richiamare le prime cure del legislatore.

Non si dovranno maravigliare coloro che leggeranno questo libro, se vedranno trattati alcuni di questi oggetti, dopo che l'Autore dello *Spirito delle leggi* ne ha così

L'oggetto e il fine ultimo della scienza della legislazione è garantire conservazione e tranquillità

Ne deriva l'esigenza di tutelare sicurezza, libertà, acquisizione di beni del cittadino, fiducia nel governo e nelle leggi

Questo principio deve ispirare ogni aspetto della legislazione

Bontà assoluta e relativa delle leggi: armonia con la natura degli uomini e all'interno del sistema legislativo

La bontà relativa coniuga coerenza ed efficacia

Tale bontà consiste nel tener fede ai principi del governo adattandoli al carattere della nazione e a ogni circostanza rilevante, naturale o culturale

Affinità e divergenze con Montesquieu

diffusamente parlato. Quando essi perverranno a questa parte della mia opera, si avvedranno che lo scopo, che io propongo, è tutto diverso da quello di quest'Autore.

La differenza con Montesquieu

Montesquieu cerca in questi rapporti lo spirito delle leggi, ed io vi cerco le regole. Egli procura di trovare in essi la ragione di quello che si è fatto, ed io procuro di dedurne le regole di quello che si deve fare.

Il fine dell'opera non è la gloria scientifica, ma l'utile pubblico

I miei principii stessi saranno per lo più diversi da' suoi: le cose saranno considerate sotto un altro aspetto, e contento di cercare solo quello che mi giova, e lasciando volentieri tutto quello che il decoro e il fasto scientifico potrebbero usurpare sopra quella specie di sobrietà, che deve risplendere ne' lavori consecrati all'utile pubblico, contento, io dico, di questa sobrietà d'erudizione, io ristringerò in poche carte una teoria, che maneggiata diversamente richiederebbe molti volumi.

Il debito scientifico nei confronti di Montesquieu e l'intento applicativo

Non voglio però lasciar di confessare che io debbo molto a' sudori di questo grand'uomo. Questo tratto di gratitudine è un tributo che io offero ad un uomo che ha pensato prima di me, e che co' suoi errori istessi mi ha istruito e mi ha insegnata la strada per ritrovare la verità. Dall'esame dunque del rapporto che debbono aver le leggi con questi diversi soggetti, noi dedurremo le regole generali della scienza della legislazione.

Intenzione dell'opera è estrarre il succo (l'«aggregato») dei principii per adattarlo ai casi concreti

Questa sarà quella parte di questa scienza, che ne renderà applicabile l'uso in tutti i governi, in tutti i climi, in tutti i tempi, in tutte le circostanze particolari della posizione, dell'estensione, della fertilità d'un paese, del culto, del genio, dell'infanzia o della maturità d'un popolo. Questa parte sarà l'aggregato di que' principii generali, a' quali i particolari, che saranno quindi sviluppati, debbono costantemente riferirsi.

Dalle idee legislative a un'applicazione diversificata e correggibile

Questa è quella che, generalizzando le idee legislative, ci farà vedere i diversi oggetti, le diverse mire, il tono diverso che deve prendere la legislazione ne' diversi popoli o negli istessi popoli, ma ne' diversi tempi; che ci farà vedere nella diversità delle costituzioni de' governi i diversi vizii che vi sono uniti, e la diversità de' rimedii; il principio unico d'azione, che produce il moto politico, in qualunque società civile, e la diversità della direzione che si deve dare a questo principio unico ne' diversi governi; l'influenza che deve avere, nello spirito d'una legislazione, il genio universale delle nazioni e lo spirito de' secoli, e il genio e l'indole particolare del popolo pel quale si emana; quella che vi deve avere il clima, sia per secondarne gli effetti, allorché sono utili, sia per contrastarli, ancorché sono perniciosi.

Ne deriveranno i criteri per intervenire in ambito economico, morale, religioso e culturale, per proteggere il popolo dagli impostori...

Questa è quella che ci farà vedere come la natura del terreno, la sua fertilità, la sua sterilità, la sua estensione, la sua posizione debbono regolare la parte economica della legislazione, e qual diversità debba produrre nella parte morale la falsità de' dogmi delle false religioni, e la loro perfezione nella vera; come in un popolo ingombrato da' primi, bisogna sostenere con una mano quello che si urta coll'altra, e come in un popolo illuminato da' secondi, bisogna garantirli dagl'impostori che li alterano e da' miscredenti che li discreditano.

... tenendo conto del suo grado di maturità

Questa sarà quella parte finalmente della scienza della legislazione, che facendoci conoscere le diverse età de' popoli, e i diversi periodi della loro vita, ci mostrerà come la legislazione debba seguire questi diversi periodi, come debba adattar-

si alla loro fanciullezza, come debba seguire l'effervescenza della loro pubertà, come debba aspettare e profittare dell'epoca favorevole della loro maturità, e come prevenire quella della decrepitezza e della morte.

■ GUIDA ALLA LETTURA

- 1) Quale scopo si prefigge Filangieri scrivendo la sua opera?
- 2) Quali sono gli argomenti che Filangieri avrebbe voluto trattare nei sette libri della sua opera, rimasta incompiuta?
- 3) Qual è il fine ultimo della legislazione, secondo Filangieri?
- 4) Spiega le formule usate per definire e distinguere «bontà assoluta» e «bontà relativa» delle leggi.
- 5) Su quale punto Filangieri dichiara la sua distanza da Montesquieu?
- 6) Elenca i fattori di cui bisogna tener conto, secondo Filangieri, per adattare i principi ai soggetti e alle situazioni.

■ GUIDA ALLA COMPrensIONE

- 1) Filangieri dichiara di voler ricavare i principi di una scienza della legislazione dalla natura dell'uomo e dal significato essenziale della vita sociale. Spiega in che modo le sue indicazioni concrete sugli obiettivi da perseguire per la tutela del cittadino siano coerenti con questo assunto iniziale.
- 2) Perché Filangieri ritiene più complicata la definizione della «bontà relativa» delle leggi? E perché è comunque sempre necessario preoccuparsene quando ci si propone di governare realmente un popolo?
- 3) Spiega in che cosa consiste l'intenzione applicativa dell'opera di Filangieri e dove si colloca, a suo parere, il punto di maggiore difficoltà.
- 4) L'ultimo passaggio del brano contiene un'allusione al compito protettivo dei governanti rispetto a un popolo che potrebbe essere considerato come un fanciullo. Svolgi qualche riflessione per spiegare il retroterra culturale di questa preoccupazione, soffermandoti sul tema degli «impostori».

■ OLTRE IL TESTO

Confronta gli opposti ragionamenti di Vico e Bayle sulla possibilità che esistano virtù civili, negli individui e nei popoli, senza riferimento a Dio.